

# **BStGer SK.2022.4 vom 17. Dezember 2014**

Bundesstrafgericht, 2014-12-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_SK.2022.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SK.2022.4)

FR: TPF SK.2022.4 du 17 décembre 2014

IT: TPF SK.2022.4 del 17 dicembre 2014

## **Regeste**

Procedura indipendente di confisca (art. 376 e segg. CPP) Rinvio da parte del Tribunale federale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Procedura a seguito del rinvio del Tribunale federale

#### **E. 1.1**

della quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A.;

#### **E. 1.2**

dei proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A., depositati presso BB. SA., Chiasso;

#### **E. 1.3**

dei proventi derivanti dalla locazione del fondo n. 1 RFD di Chiasso, di spettanza di A., depositati presso l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio;

#### **E. 1.4**

del 50%, di spettanza di A., dei valori patrimoniali, presenti al momento del passaggio in giudicato della presente pronuncia, sulla relazione n. 1 intestata a B., C. e A. presso la Banca F. (sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, punto III. 1.6 del dispositivo). 2. Le spese procedurali ammontano a fr. 1'000.– e sono poste a carico della Confederazione. 3. La retribuzione del patrocinatore di A., avv. Tuto Rossi, posto a beneficio del gratuito patrocinio, ammonta a fr. 18'100.– (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Intimazione (brevi manu) a: - Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Stefano Herold - Avv. Tuto Rossi Dopo il passaggio in giudicato l'ordinanza sarà comunicata a: - Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d'esecuzione

- 50 - SK.2022.4 Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Brevi manu: 6 giugno 2023

## **E. 2**

Competenza elvetica

### **E. 2.1**

Nell'ottica della facoltà di confisca di cui all'art. 72 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) che, come si vedrà in seguito (cfr. infra consid. 8), è in concreto applicabile, occorre dapprima verificare se, nel presente caso, sussiste la giurisdizione elvetica. La confisca prevista dall'art. 72 CP, come quella di cui al previgente art. 59 vCP, presuppone che la giurisdizione elvetica sia competente per perseguire la persona a cui appartengono i valori patrimoniali, per partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP. La competenza del giudice svizzero in materia di repressione dell'organizzazione criminale non deve però essere sminuita. Al riguardo, va rilevato che l'art. 260ter n. 3 CP prevede infatti la punibilità anche di chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. Inoltre, pure colui che amministra i fondi dell'organizzazione è punibile secondo l'art. 260ter CP, siccome sostiene in tal modo l'organizzazione stessa. Di conseguenza, sussiste giurisdizione svizzera, e dunque facoltà di ordinare la confisca nel nostro Paese, se i fondi sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione criminale o mediante uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1; sentenza del Tribunale penale federale 6B\_144/2011 del 16 settembre 2011, consid. 2.2; ordinanza del Tribunale penale federale SK.2014.54 del 27 maggio 2015 consid. 2).

### **E. 2.2**

Nella presente fattispecie, l'immobile oggetto della presente procedura di confisca, ovvero la quota di comproprietà di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso, come pure gli averi derivanti dalla locazione dello stesso, si trovano in Svizzera dove erano e sono tuttora gestiti. La giurisdizione elvetica è pertanto data, essendo in casu in presenza di valori patrimoniali e di un oggetto materiale, siti e gestiti nel nostro paese (cfr. TPF 2011

- 12 - SK.2022.4 18 consid. 2.2.1-2.2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.128, BP.2013.60 del 22 gennaio 2014 consid. 2).

## **E. 3**

Giurisdizione federale

### **E. 3.1**

La Corte deve esaminare d'ufficio la propria competenza giurisdizionale (TPF 2005 142 consid. 2; 2007 165 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.13 del 25 agosto 2014 consid. 1). Nel caso di specie, il procedimento riguarda la confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale. Ora, in presenza dei reati di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica, l'art. 24 CPP prevede la giurisdizione federale se i medesimi sono stati commessi prevalentemente all'estero o siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi. Ne discende che la competenza della scrivente Corte è data.

### **E. 3.2**

Inoltre, secondo la giurisprudenza dell'Alta Corte, considerati i principi dell'efficienza e della celerità della procedura penale, dopo la formulazione dell'atto di accusa, la Corte penale del TPF può negare l'esistenza della competenza giurisdizionale federale solo per motivi particolarmente validi (DTF 133 IV 235 consid. 7.1). Nel caso in esame, in forza della giurisprudenza del Tribunale federale sopra citata (DTF 133 IV 235 consid. 7.1), la Corte penale ammette la propria competenza, non intravedendo motivi particolarmente validi per declinarla, ritenuto inoltre che non sono state sollevate eccezioni né per quanto riguarda la giurisdizione svizzera in quanto tale, né per quanto riguarda quella federale.

### **E. 4**

Competenza del Collegio e procedura

#### **E. 4.1**

Come visto, la procedura che ci occupa origina dalla sentenza del Tribunale federale, che ha annullato la confisca ordinata dalla precedente Corte del TPF nei confronti di A., nel contesto della quale quest'ultimo, quale terzo aggravato, non ha potuto prendere parte. Oggetto della presente procedura è quindi unicamente la decisione circa la confisca o meno di quanto posto sotto sequestro a A. Ne deriva che questo procedimento viene trattato come una procedura indipendente di confisca ai sensi dell'art. 376 e segg. CPP.

- 13 - SK.2022.4

#### **E. 4.2**

I patrocinatori di A. sostengono che la procedura condotta dal TPF sia sui generis e non contemplata dal CPP. Essi indicano di avere cercato, senza successo, di comprendere "il ruolo di A. nell'ambito del suo non meglio precisato procedimento penale", "l'esatto oggetto di questo procedimento" e "le norme materiali e/o procedurali che lo regolano". A loro dire il procedimento sarebbe pertanto "illegale e inesistente" e non vi sarebbe quindi nessuna base legale per mantenere i valori patrimoniali in sequestro, che andrebbero quindi dissequestrati (cfr. Istanza di dissequestro, act. SK 131.521.59 e segg. e verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.). Gli avv. Rossi e Salvini ritengono che, stando a quanto stabilito dal Tribunale federale, A. sia un terzo aggravato ex art. 105 cpv. 1 lett. f CPP nell'ambito del procedimento contro B. e C. (act. SK 131.521.68). Di conseguenza, la confisca della quota di proprietà di sua spettanza sarebbe ancora possibile esclusivamente nell'ambito del predetto procedimento (come confisca accessoria), non essendo possibile la procedura di confisca indipendente ex art. 376 e segg. CPP, la quale, peraltro, sarebbe limitata a casi specifici non adempiuti in questo caso (act. SK 131.521.59 e segg. e verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.). Lamentano che il procedimento concernente B. e C. si sarebbe nel frattempo chiuso con il dibattimento contro

C. e che, anche questa volta, ad A. sarebbe stato precluso il diritto di parteciparvi. La presente procedura di confisca, sarebbe pertanto *contra legem*, poiché condotta al di fuori di un procedimento penale, ritenuto inoltre che, nel 2016, il MPC ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di A. e quest'ultimo, secondo i patrocinatori, sarebbe quindi stato prosciolto in Svizzera (verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.).

### **E. 4.3**

Ai sensi dell'art. 376 CPP, si svolge una procedura indipendente di confisca quando occorre decidere sulla confisca di oggetti o di valori patrimoniali al di fuori di un procedimento penale. Questo tipo di procedura è applicabile allorquando una confisca deve essere decisa indipendentemente da una procedura penale ordinaria. Ciò è il caso quando un procedimento penale non ha luogo segnatamente perché l'autore è sconosciuto o deceduto, il reato è prescritto, oppure l'autore è giudicato all'estero ma il prodotto del reato si trova in Svizzera (CONTI/TUNIK, Commentaire romand, 2a ediz. 2019, n. 10 ad art. 376 CPP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un procedimento penale ordinario "non ha luogo" laddove il ministero pubblico decreta un non luogo a procedere ai sensi dell'art. 310 CPP (DTF 142 IV 383 consid. 2.1 e CONTI/TUNIK, op. cit., n. 10 ad art. 376 CPP).

- 14 - SK.2022.4

#### **E. 4.4.1**

Si osserva innanzitutto come i valori patrimoniali oggetto del presente procedimento siano stati sequestrati ai sensi dell'art. 263 CPP, in vista, tra le altre motivazioni, anche di una confisca in virtù dell'art. 72 CP. In particolare, la quota parte del 50% dell'immobile di cui al mappale n. 1 RFD di Chiasso di spettanza di A. è stata bloccata con ordine del MPC di data 24 dicembre 2014 nell'ambito del procedimento rubricato sub SV.14.1675 (act. MPC 7.11.1.1.1 e segg.), mentre la quota parte di spettanza di A. delle pigioni derivanti dalla locazione dell'immobile è stata sequestrata da questa Corte con ordinanza SN.2022.17 del 29 dicembre 2022 (act. SK 131.910.1.1 e segg.). Nel procedimento SV.14.1675, il MPC in data 10 maggio 2016 ha emanato nei confronti di A. un decreto di non luogo a procedere in applicazione dell'art. 310 cpv. 1 lett. c CPP in combinazione con l'art. 8 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 CPP (act. MPC 3.1.8 e segg.), dal momento che egli era stato condannato in Italia per associazione di tipo mafioso e altri reati. Si precisa come il MPC non abbia mai aperto l'istruzione formale ex art. 309 CPP contro A. e quest'ultimo non abbia mai avuto veste di imputato nell'incarto indicato sopra; egli, nell'ambito dell'inchiesta condotta contro B., C. e E. (SV.14.1675) è infatti stato interrogato (in via rogatoriale) quale persona informata sui fatti e non come persona accusata (act. MPC 12.12.3). Di conseguenza, si può ritenere che, contro di lui, in Svizzera non ha avuto luogo alcun procedimento penale (cfr. DTF 142 IV 383 consid. 2.1). Contrariamente a quanto sostengono i suoi patrocinatori, egli in Svizzera non è stato prosciolto (come visto infatti non è stato neppure inchiestato). A. è per contro stato giudicato all'estero (cfr. supra Fatti E). Ne discende che, la procedura prevista agli art. 376 e segg. CPP è, a mente di questo Collegio, corretta per il caso che ci occupa.

#### **E. 4.4.2**

Si ribadisce che il procedimento SV.14.1675 aperto dal MPC, nell'ambito del quale è stato ordinato anche il sequestro dell'immobile di Chiasso, è il medesimo alla base del decreto di non luogo a procedere emanato nei confronti di A., nonché degli incarti che si sono poi susseguiti davanti al TPF (SK.2017.44 e 2017.71) e al Tribunale federale (6B\_838/2018,

842/2018 e 917/2018). A seguito dei rinvii dell'Alta Corte (sentenze del Tribunale federale 6B\_838/2018 [C.]; 842/2018 [A.] e 917/2018 [E.] del 13 gennaio 2022), il TPF ha aperto tre procedimenti (SK.2022.2 [C.], 2022.3 [E.] e 2022.4 [A.]) aventi oggetti distinti (cfr. supra Fatti J). Questa Corte, procedendo in questo modo, si è peraltro allineata con quanto effettuato dall'Alta Corte che aveva emanato lei stessa tre sentenze distinte a seguito dei ricorsi presentati da C., A. e E. Come meglio si vedrà nel seguito (cfr. infra consid. 8), la presente procedura di confisca che concerne A., benché avesse il medesimo substrato procedurale, ovvero l'incarto SV.14.1675, può essere considerata indipendente dalla

- 15 - SK.2022.4 procedura penale ordinaria contro B. e C. Infatti, i reati alla base della confisca oggetto della presente ordinanza, sono quelli per i quali A. è stato condannato in Italia in via definitiva (cfr. supra Fatti E), e non quelli per i quali B. e C. sono stati rinviati a giudizio nel procedimento SK.2017.44, rispettivamente quelli per i quali C., a seguito di rinvio del Tribunale federale, è comparso nuovamente in aula nell'ambito del procedimento SK.2022.2. La richiesta di questo Collegio del 20 aprile 2022 (act. SK 131.400.1) di unire i due procedimenti (SK.2022.2 e SK.2022.4, cfr. supra Fatti K), come si evince dallo scritto del 6 maggio 2022 alle parti, era dettata da ragioni di opportunità e di economia processuale (act. SK 131.400.1 e seg.). Inoltre, il fatto che la precedente Corte del TPF abbia pronunciato la confisca (ex art. 72 CP) dei valori patrimoniali di pertinenza di A., quale terzo aggravato, nell'ambito del procedimento penale SK.2017.44 a carico di B. e C., non significa che una procedura indipendente di confisca non sia ora possibile, soprattutto dopo il rinvio dell'Alta Corte e la separazione dei procedimenti, nonché la sentenza del 24 aprile 2018 della Corte Suprema di Cassazione italiana, successiva al giudizio del TPF del 29 dicembre 2017 (SK.2017.44). Neppure il Tribunale federale, nella sentenza di rinvio 6B\_842/2018 del 13 gennaio 2022, al considerando 3 a cui fa riferimento l'avv. Rossi, si esprime circa la non possibilità di procedere con una procedura indipendente di confisca ai sensi dell'art. 376 e segg. CPP. L'Alta Corte (citando la sentenza 1B\_660/2020 del 25 marzo 2021 consid. 2.2) ha precisato che, ancorché si sia in presenza di un decreto di non luogo a procedere, è ancora possibile accordare all'insorgente (A.) i diritti connessi alla sua veste di terzo aggravato (cfr. sentenza di rinvio 6B\_842/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 3 paragrafo 2).

#### **E. 4.4.3**

Infine la Corte fa rilevare che lo stesso avv. Rossi, patrocinatore di A., interpellato dalla Direzione del procedimento, con scritto 4 maggio 2022 ha auspicato che il procedimento concernente C. (SK.2022.2) fosse trattato separatamente da quello di A. (SK.2022.4), poiché quest'ultimo rivestiva un ruolo processuale completamente diverso da quello di C. e a seguito delle note sentenze dell'Alta Corte, l'origine dei fondi era un aspetto che interessava solo A. (act. SK 131.521.2). Per il Collegio, quanto indicato dal patrocinatore di A. al 4 maggio 2022 è in contraddizione con quanto da egli sollevato circa la procedura "illegale e inesistente" e, oltre ad essere al limite della buona fede processuale, costituisce pertanto un venire contra factum proprium, come, tra l'altro, fatto rilevare anche dalla Corte dei reclami penali del TPF nella decisione BB.2023.66 del 20 aprile 2023 sulla ricusa di questo Collegio (cfr. supra Fatti X).

#### **E. 4.4.4**

Il rappresentante legale di A. non può essere neppure seguito laddove, nell'istanza di dissequestro ha indicato di non avere compreso né quale fosse la posizione processuale del

suo assistito, né quale fosse l'oggetto del presente

- 16 - SK.2022.4 procedimento. Questi elementi sono stati chiaramente definiti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale di cui l'avv. Rossi era destinatario. L'oggetto del procedimento, il ruolo di A. e la procedura adottata da questo Collegio erano noti fin dall'inizio ai suoi patrocinatori, che l'hanno accettata sia mediante i loro scritti, tra i quali proprio quello del 4 maggio 2022 (act. SK 131.521.2), sia per atti concludenti. Infatti, fino al giorno prima del dibattimento, data in cui è stata presentata l'istanza di dissequestro, nessuna contestazione è stata sollevata in merito alla procedura adottata. Si precisa che, il fatto che si sarebbe tenuto un dibattimento era noto alle parti almeno dal

#### **E. 4.5**

Alla luce di quanto precede, la presente procedura, contrariamente alla pretesa illegalità e inesistenza sollevata dai patrocinatori di A., ha – per questo Collegio – una base legale, ossia quella prevista dagli art. 376 e segg. CPP. Onde garantire nella misura più ampia possibile i diritti procedurali del terzo aggravato, anche alla luce dell'accertata violazione del diritto di essere sentito stabilita nella sentenza di rinvio, ha indetto dei pubblici dibattimenti (cfr. infra consid. 7.6 e 7.7).

#### **E. 4.6**

Nell'ambito di una procedura indipendente di confisca giusta gli art. 376 e segg. CPP, un'eventuale decisione del giudice è emanata in forma di decreto – giudice unico – o di ordinanza – collegio – (art. 377 cpv. 4 in fine CPP).

#### **E. 4.7**

Giusta l'art. 36 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), le corti penali giudicano nella composizione di tre giudici. Il cpv. 2 della medesima norma prevede tuttavia che il presidente della corte giudica quale giudice unico nei casi di cui all'art. 19 cpv. 2 CPP; egli può delegare questo compito a un altro giudice.

#### **E. 4.8**

Non essendo in concreto dato alcuno dei casi di cui all'art. 19 cpv. 2 CPP, la procedura in oggetto è di competenza di una composizione a tre giudici. Inoltre, come noto, la presente procedura si inserisce in un incarto nell'ambito del quale la decisione era già stata presa da un'autorità collegiale. Ne consegue che, la presente pronuncia riveste la forma dell'ordinanza. 5. Diritto applicabile 5.1 L'art. 2 cpv. 1 CP prevede l'applicazione del CP solo nei confronti di chi commetta un crimine o un delitto dopo la sua entrata in vigore, consacrando il principio della

- 17 - SK.2022.4 non retroattività della norma penale; non sarebbe infatti solo iniquo, ma violerebbe altresì il principio *nullum crimen sine lege* contenuto nell'art. 1 CP, giudicare su crimini o delitti secondo una legge non ancora in vigore al momento della loro commissione (DTF 117 IV 369 consid. 4.d). Costituisce deroga a questo principio la regola della *lex mitior* di cui all'art. 2 cpv. 2 CP, la quale prevede che il diritto penale materiale si applichi alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore se l'autore è giudicato posteriormente e se il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell'infrazione. La determinazione del diritto più favorevole si effettua paragonando il vecchio e il nuovo diritto, valutandoli però non in astratto ma nella loro applicazione nel caso di specie (DTF 119 IV 145 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6S.449/2005

del 24 gennaio 2006 consid. 2; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches – Fragen des Übergangsrechts, AJP/PJA 2006, pag. 1471 e segg., pag. 1473). Qualora la condotta fosse punibile sia in virtù delle previgenti legislazioni che di quella in vigore, bisognerebbe comparare le differenti sanzioni contemplate nella vecchia e nella nuova legge, la pena massima comminabile essendo tuttavia di rilevanza decisiva (DTF 135 IV 113 consid. 2.2). Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività), a prescindere quindi dalle percezioni soggettive di quest'ultimo (DTF 114 IV 1 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 6B\_202/2007 del 13 maggio 2008 consid. 3.2). In ossequio al principio dell'alternatività, il vecchio ed il nuovo diritto non possono venire combinati (sentenza del Tribunale federale 6B\_312/2007 del 15 maggio 2008 consid. 4.3). In questo senso, non si può ad esempio applicare per il medesimo fatto, da un lato, il vecchio diritto per determinare l'infrazione commessa e, dall'altro, quello nuovo per decidere le modalità della pena inflitta. Se entrambi i diritti portano allo stesso risultato, si applica il vecchio diritto (DTF 134 IV 82 consid. 6.2; 126 IV 5 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B\_442/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 3.1). Unicamente le disposizioni di diritto materiale seguono il principio della lex mitior, le norme di procedura essendo rette dal principio tempus regis actum, che le rende applicabili sin dalla loro entrata in vigore (DTF 117 IV 369 consid. 4d). 5.2 L'art. 72 CP si fonda sulla possibilità conferita al giudice di confiscare i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre e sulla presunzione che i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta sono sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. Secondo le sentenze italiane, A. ha commesso i reati per i quali è stato condannato nel periodo tra il secondo semestre del 2009 e il 16 dicembre 2014, - 18 - SK.2022.4 data del suo arresto (act. SK 131.510.18); l'immobile di cui alla part. n. 1 RFD di Chiasso è stato acquistato mediante l'esercizio di un diritto di compera in data

## **E. 9**

maggio 2022, quando la Corte ha comunicato loro le prime date da riservare per il processo (act. SK 131.310.1).

### **E. 9.1**

Giusta l'art. 426 cpv. 5 CPP, nel quadro di un procedimento indipendente in materia di misure, il soccombente sostiene le spese della procedura in proporzione alla soccombenza nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e cpv. 3 lett. b LOAP nonché art. 5 e 7 lett. b del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

### **E. 9.2**

Nell'ambito della confisca pronunciata con la sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, a carico di A. non sono state poste spese.

### **E. 9.3**

Per quanto attiene al presente procedimento, ricordato che, ai sensi dell'art. 7 lett. b RSPPF, nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l'emolumento di giustizia varia tra i fr. 1'000.– e i fr. 100'000.–, la scrivente Corte fissa l'emolumento di fr. 1'000.–.

Tale importo viene posto a carico della Confederazione, non essendo dato nella procedura in oggetto il nesso causale, alla base dell'art. 426 cpv. 1 CPP, tra le spese del procedimento e il comportamento di A., dal momento che la presente causa è stata aperta a seguito di un rinvio dell'Alta Corte che ha accolto il ricorso dello stesso A. 10. Sul gratuito patrocinio 10.1 Allorquando altri partecipanti al procedimento – tra i quali i terzi aggravati da atti procedurali ex art. 105 cpv. 1 lett. f CPP – sono direttamente lesi nei loro diritti,

- 45 - SK.2022.4 possono, a determinate condizioni, vedersi riconosciuta la qualità di parte e fruire dei diritti che ne derivano, tra cui il diritto al gratuito patrocinio (anche se non è espressamente disposto dalla legge) e ciò nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP; cfr. DTF 144 IV 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1B\_95/2016 del 28 aprile 2016 consid. 3.3; BENDANI, op.cit., n. 2 ad art. 105 CPP; HARARI/CORMINBOEUF HARARI, Commentaire romand, op. cit., n. 5 e seg. ad art. 136 CPP). 10.2 Secondo gli art. 11 e 12 RSPPF, applicabili in virtù dell'art. 10 RSPPF, le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche. L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario al patrocinio della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–; essa è in ogni caso di fr. 200.– per gli spostamenti. L'indennità oraria per le prestazioni fornite dai praticanti ammonta a fr. 100.– (sentenza del Tribunale federale 6B\_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.2, sentenze del Tribunale penale federale SK.2010.28 del 1° dicembre 2011 consid. 19.2; SK.2015.4 del 18 marzo 2015 consid. 9.2). Secondo giurisprudenza costante, le spese e indennità delle procedure di ricorso sono indipendenti da quelle della procedura di fondo (sentenza del Tribunale federale 6B\_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.5.2; sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.27 del 19 agosto 2014; SK.2011.8 del 13 gennaio 2012 consid. 14.1; BK.2015.5 del 21 dicembre 2010 consid. 3.7). Di regola, le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi; se circostanze particolari lo giustificano, invece dei costi effettivi può essere versato un importo forfettario (art. 13 RSPPF). Giusta l'art. 13 cpv. 2 RSPPF sono rimborsati al massimo: per le trasferte in Svizzera, il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l'abbonamento metà prezzo (lett. a); per il pranzo e la cena, gli importi di cui all'articolo 43 dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale O-OPers (lett. c); per fotocopia fr. 0.50, rispettivamente fr. 0.20 per grandi quantità (lett. e). Secondo l'art. 13 cpv. 3 RSPPF, invece del prezzo del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un'indennità per l'utilizzo del veicolo privato; tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all'articolo 46 O-OPers. Ai sensi dell'art. 46 O-OPers, in caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio, l'indennità chilometrica ammonta a 70 centesimi per un'automobile e a 30 centesimi per un motoveicolo o una motoretta. L'imposta sul valore aggiunto (in seguito: "IVA") dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). 10.3 Con decreto del 19 gennaio 2023 (SN.2023.2), ad A. è stato concesso il gratuito patrocinio a far tempo dall'11 febbraio 2022, nella persona dell'avv. Rossi, come da lui postulato (act. SK 131.910.2.1 e segg.).

- 46 - SK.2022.4 10.4 In sede di dibattimento, l'avv. Rossi ha presentato una nota professionale di complessivi fr. 55'675.89 (IVA inclusa), per le prestazioni da lui fornite dall'11 febbraio 2022 al 23 marzo 2023 (act. SK 131.721.18 e segg.). Il patrocinatore di A.

ha esposto un dispendio di tempo di complessive 142 ore e 50 minuti ad una tariffa oraria di fr. 300.– per alcune prestazioni e di fr. 500.– per altre. Egli ha inoltre indicato in 72 occasioni un importo forfettario di fr. 50.–, con l'indicazione "x 1.00" in luogo dell'onorario, per analisi corrispondenza. Le spese sono state quantificate in fr. 3'972.–.

10.5 Nella tassazione della nota d'onorario, la Corte considera quanto qui di seguito. 10.5.1 Nella presente fattispecie, la tariffa oraria applicata è quella usuale per casi come quello che qui ci occupa, ovvero fr. 230.– per le prestazioni e fr. 200.– per le trasferte, e non fr. 300.–/500.– come esposti dall'avv. Rossi nella nota professionale. Con riferimento agli importi forfettari di fr. 50.– (indicati nella nota come "x 1.00" accanto alla prestazione) per analisi corrispondenza, laddove la prestazione viene riconosciuta, si può ritenere adeguato un onorario di 5 minuti. 10.5.2 Ciò detto, si precisa che il dispendio di tempo quantificato in circa 143 ore, per prestazioni fornite nell'arco di poco più di un anno, è eccessivo, in considerazione del fatto che il patrocinio di un terzo aggravato da atti procedurali, come lo è A., è limitato a quanto necessario alla tutela dei suoi interessi che, nel caso concreto, si limitano a far valere la propria posizione nell'ambito di una richiesta di confisca. Inoltre, occorre considerare che l'avv. Rossi è patrocinatore di A. già dal 31 luglio 2018 (act. SK 131.665.2061 e segg.). Egli, in data 11 febbraio 2022, ha richiesto il gratuito patrocinio, che gli è stato concesso; a quel momento, pertanto, conosceva già da tempo la fattispecie. 10.5.3 Dalla nota professionale dell'avv. Rossi, vanno stralciate le prestazioni che non sono necessarie per una corretta e adeguata tutela degli interessi di A., per un totale di 75 ore e 30 minuti. Innanzitutto, non vengono riconosciute le seguenti posizioni, per complessive 54 ore, poiché non dovute, in quanto nulla hanno a che vedere con l'oggetto del presente procedimento: – 28 ore e 20 minuti per prestazioni riferite, segnatamente, ai rapporti con l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con gli uffici di tassazione comunali (V. e Chiasso) e cantonali, con l'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio e con BB. SA.; – 25 ore e 20 minuti concernenti la segnalazione presentata al Ministero pubblico del Canton Ticino;

- 47 - SK.2022.4 – 20 minuti per corrispondenza con l'avv. Postizzi. Le suddette prestazioni non vengono riconosciute neppure laddove, nella nota professionale l'avv. Rossi, senza indicare un lasso di tempo, ha esposto un importo forfettario di fr. 50.– ("x 1.00"). Il dibattimento, tenutosi il 22 e 23 marzo 2023, è durato complessivamente 7 ore e 30 (e meglio, 3 ore il 22 marzo 2023 e 4 ore e 30 minuti il 23 marzo 2023). Va poi considerata 1 ora per la comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 6 giugno 2023, per una durata complessiva di 8 ore e 30 minuti. Il patrocinatore di A. ha esposto complessive 16 ore; le stesse vanno pertanto diminuite di 7 ore e 30 minuti. Vi sono poi 54 ore per lo studio incarto e preparazione al dibattimento. La Corte considera tale dispendio di tempo eccessivo, se si pon mente al fatto che l'oggetto del procedimento, facente seguito ad un rinvio del Tribunale federale, è noto da tempo ed è ben circoscritto. Per quanto necessario a tutela degli interessi di A., si ritengono adeguate 40 ore totali per la preparazione al dibattimento, corrispondenti a una settimana di lavoro. La nota professionale va pertanto ridotta di ulteriori 14 ore. 10.5.4 Visto quanto precede, decurtando di 75 ore e 30 minuti le 143 ore inizialmente espose, si giunge a un totale riconosciuto di 67 ore e 30 minuti. Detto dispendio di tempo è composto da: 8 ore e 30 minuti per il dibattimento (comprensive della comunicazione dell'ordinanza), 40 ore per esame incarto e preparazione al dibattimento, 15 ore di colloquio con il cliente in carcere (di cui 4 ore di colloquio e 11 ore di trasferta a X. e ritorno), 4 ore di altre prestazioni quali corrispondenza con il TFP, scambi di e-mail con cliente o il di lui figlio, e-mail per la visita al carcere di X., colloqui telefonici con il TFP, ecc.

La Corte reputa congruo riconoscere ulteriori 3 ore e 30 minuti di lavoro per le prestazioni forfettarie (“x 1.00”).

Si ha pertanto un onorario complessivo di 60 ore di lavoro a fr. 230/h (fr. 13'800.–), oltre a 11 ore per la trasferta a fr. 200/h (fr. 2'200.–), per un totale di fr.16'000.–. 10.5.5 Per quanto concerne le spese, quantificate in complessive, 3'972.–, si osserva quanto qui di seguito. Innanzitutto vanno tolte le spese riferite alle prestazioni che sono state stralciate poiché non dovute (cfr. supra consid. 10.5.3). Inoltre, non vengono riconosciuti i costi per le spese ordinarie di cancelleria, come i costi delle stampe, della carta, delle buste, delle telefonate (ad eccezione di quelle effettuate all'estero), ecc., così come l'importo di fr. 10.– esposto per l'invio di e-mail, fax e lettere. Vengono

- 48 - SK.2022.4 accordati unicamente i costi di invio della corrispondenza (e meglio fr. 1.10 per gli invii posta A e fr. 5.30 per gli invii per raccomandata). Per le fotocopie, sono stati riconosciuti fr. 0.50 a copia, fino a 100 fotocopie; sopra le 100 fotocopie, l'importo è di fr. 0.20 a copia. I fr. 85.– esposti il 20 marzo 2023 quali spese viaggio (benzina), non vengono riconosciuti in quanto non giustificati e non è dato di sapere a cosa si riferiscano. Infine, per quanto attiene alla trasferta a X., in applicazione dell'art. 46 O-OPers, viene riconosciuta l'indennità chilometrica di fr. 0.70 per l'utilizzo del veicolo privato. Considerato che il tragitto Bellinzona-X. e ritorno è di complessivi 950 km (475 km a tratta, cfr. <https://google.ch/maps>), vengono riconosciuti fr. 665.– per la trasferta (950 x 0.70), in luogo dei fr. 1'274.– esposti. Tutte le altre spese di trasferta vengono stralciate. Le spese, effettuate le succitate deduzioni, vengono pertanto riconosciute nella misura di fr. 801.50. L'IVA del 7.7% sul totale di onorari e spese (fr. 16'801.50) è di fr. 1'293.71. 10.6 La retribuzione dell'avv. Rossi (composta da fr. 16'000.– di onorari + fr. 801.50 di spese + fr. 1'293.70 di IVA al 7,7%.) viene pertanto fissata in fr. 18'100.– arrotondati.

La stessa viene posta a carico della Confederazione, non potendo essere posta a carico di A., dato che egli non è stato condannato a pagare le spese procedurali della presente procedura (cfr. supra consid. 9.3, art. 138 cpv. 1 CPP e, per analogia, art. 135 CPP).

- 49 - SK.2022.4 La Corte ordina: 1. È ordinata la confisca (art. 72 CP):

## **E. 14**

maggio 2013 (act. MPC 8.6.269 e seg.) e risulta essere stato locato a partire dal 26 luglio 2013 (act. MPC 7.8.4.9.3 e segg.). Ora, dal 2009 ad oggi le normative elvetiche sul reato di organizzazione criminale hanno subito delle modifiche. Occorre dunque verificare quale sia la versione dell'art. 260ter CP da applicare nell'ambito della presente decisione. 5.3

5.3.1 Il testo dell'art. 260ter vCP in vigore dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 2021 era così formulato: 1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione [con la revisione del diritto sanzionatorio in vigore dal 1° gennaio 2007, la pena è divenuta: “con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria”]. 2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione. 3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile. 5.3.2 Dal 1° luglio 2021, il nuovo testo (testo in vigore) dell'art. 260ter CP prevede che: 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria

chiunque: a. partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di: 1. commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o 2. commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o b. sostiene una tale organizzazione nella sua attività. 2 Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della

- 19 - SK.2022.4 Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. 3 Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 4 Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione. 5 È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile. 5.3.3 La modifica si è resa necessaria in quanto, sebbene il Consiglio federale ritenesse nel 2010 ancora soddisfacente l'art. 260ter vCP a livello di applicazione e di utilità (Messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 2018 concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, FF 2018 5439, 5475), negli anni successivi le autorità inquirenti, in particolare federali, e parte della dottrina hanno criticato segnatamente il vincolo della segretezza al fine di poter applicare tale norma (FF 2018 5439, 5477 e seg.; cfr. ENGLER, Basler Kommentar, 4a ediz. 2019, n. 8 ad art. 260ter CP con riferimenti). Complice la trasposizione in Svizzera della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale, il Consiglio federale, su richiesta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, ha pertanto proposto una modifica materiale dell'art. 260ter CP in modo da rispondere alla mutata scena e alle critiche espresse dagli addetti ai lavori (FF 2018 5439, 5476). Il Consiglio federale ha dunque promosso la rimozione dell'elemento della segretezza quale fondamentale per l'applicazione della norma penale relativa alle organizzazioni criminali, elemento che, sebbene non ha più carattere imperativo, "continuerà ad essere considerato nell'ambito della valutazione generale del potenziale criminale di un'organizzazione tanto quanto altri elementi come la gerarchia, la ripartizione dei compiti, la durata dell'esistenza, la professionalità e la capacità di imporsi", precisando che "gli elementi citati non devono essere soddisfatti cumulativamente; un'organizzazione criminale può essere definita tale anche se ne soddisfa solo uno" (FF 2018 5439, 5478). L'elemento della segretezza è dunque stato "declassato" ad elemento da considerare, assieme ad altri, nell'ambito della valutazione generale del potenziale criminale di un'organizzazione; il Consiglio federale, nel proprio

- 20 - SK.2022.4 Messaggio, ha sottolineato l'importanza della proporzionalità all'interno dell'analisi della fattispecie penale di cui all'art. 260ter CP. In questo senso, è stato anche sottolineato che il declassamento dell'elemento della segretezza non porta a un allargamento sproporzionato del cerchio di interessati dalla norma penale in questione, ma risponde a un bisogno pragmatico formulato dagli addetti ai lavori, motivato anche dalla volontà della Svizzera di fornire una migliore assistenza internazionale in materia penale (FF 2018 5439, 5478; TRECHSEL/VEST, Praxiskommentar, 4a ediz. 2021, n. 1 ad art. 260ter CP). "L'adeguamento mira a facilitare il lavoro degli inquirenti in un aspetto cruciale e ad ampliare la portata della disposizione anche nel campo dell'assistenza giudiziaria in

materia penale, senza ridurre la determinatezza della norma né estenderne in modo sproporzionato il campo di applicazione”. L’art. 260ter continuerà “ad essere applicato solamente a gruppi di persone che presentano un elevato grado di pericolosità nei confronti dei quali, data la loro conformazione, portata o forza, i tradizionali strumenti del diritto penale, calibrati su reati singoli, difficilmente ottengono risultati consistenti” (FF 2018 5439, 5478 e seg.). 5.3.4 Se ne conclude che la nuova formulazione dell’art. 260ter CP, capace di abbracciare un numero maggiore di fattispecie rispetto al testo in vigore sino al 30 giugno 2021, e che pure prevede quale pena edittale massima la detenzione di dieci anni (rispetto alla pena massima previgente della reclusione/detenzione di cinque anni), non risulta essere più favorevole né al reo né al terzo toccato da una proposta di confisca. Applicabile è pertanto il diritto previgente. 6. Prescrizione 6.1 La prescrizione del diritto alla confisca ai sensi dell’art. 72 CP è regolata all’art. 70 cpv. 3 CP (HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand, 2a ediz. 2021, n. 26 ad art. 72 CP). In generale, il diritto svizzero prevede un termine di prescrizione del diritto alla confisca pari a sette anni oppure della stessa durata di quello relativo all’infrazione di base, se essa soggiace a un termine di prescrizione più lungo (art. 70 cpv. 3 CP). 6.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina, qualora il reato alla base della confisca sia stato commesso all’estero, il termine di prescrizione della confisca si calcola in primo luogo secondo il diritto estero (DTF 126 IV 255 consid. 4c; BAUMANN, Basler Kommentar, op. cit., n. 64 ad art. 70/71 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire, 2a ediz. 2017, n. 28 ad art. 70 CP; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., 2a ediz. 2021, n. 63 ad art. 70 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, Praxiskommentar, op. cit., n. 15 ad art. 70 CP).

- 21 - SK.2022.4 Nel caso di specie, si impone dunque di determinare il termine di prescrizione del reato sulla base del diritto italiano. 6.3

6.3.1 Nell’ordinamento penale italiano, il termine di prescrizione di un reato corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, ma non comunque inferiore a sei anni se si tratta di un delitto e a quattro anni se si tratta di una contravvenzione (art. 157 comma 1 CP-IT). Nel caso in cui la legge preveda un’aggravante, si tiene conto per il calcolo della prescrizione dell’aumento massimo di pena previsto da siffatta circostanza (art. 157 comma 2 CP-IT). Quando invece la normativa prevede congiuntamente o alternativamente una pena pecuniaria e una pena detentiva, al fine di calcolare il termine di prescrizione, si osserva unicamente la pena detentiva (art. 157 comma 4 CP-IT). In presenza di pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica invece il termine di tre anni (art. 157 comma 5 CP-IT). Infine, la prescrizione non si estingue per i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti – art. 157 comma 8 CP- IT – (cfr. ordinanza del Tribunale penale federale del 19 luglio 2022 SK.2022.15 consid. 6.2; PECCIOLI, in: Padovani [curatore], Le fonti del diritto italiano – Codice penale, tomo I, 7a ediz. 2019, n. 1 e segg. ad art. 157 CP-IT; TRABACCHI, in: Dolcini/Marinucci [curatori], Codice penale commentato, tomo I, 3a ediz. 2011, n. 1 e segg. ad art. 157 CP-IT). Nel caso del reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416bis CP-IT, si può desumere che la prescrizione è di quindici anni per la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone secondo il comma 1, nonché di vent’anni se l’associazione è armata secondo il comma 4, sulla base delle pene edittali previste dalle predette disposizioni legali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi

precedenti sono aumentate da un terzo alla metà (secondo il comma 6). 6.3.2 Nel presente caso, dalle motivazioni della sentenza italiana della Corte d'Appello di Milano del 17 ottobre 2016, si evince che A. è stato condannato per il reato di cui all'art. 416bis CP-IT comma 1, 3, 4 (act. MPC 18.1.1774, 1798 e seg.): il massimo della pena edittale è, per tali reati, di trent'anni (vent'anni aumentati della metà, quindi di 10 anni, in virtù di quanto previsto al comma 6), periodo che corrisponde pertanto al termine di prescrizione sia del reato che, in concreto, del diritto di ordinare la confisca. Per quanto attiene al momento in cui la prescrizione ha iniziato a decorrere, dalle sentenze italiane (sentenza del 16 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, Sezione VII Penale [act. MPC 18.1.1071 se segg.] e sentenza del 17 ottobre 2016 della Corte di Appello di Milano, Sezione III Penale [act. SK 131.510.3 e segg.]

- 22 - SK.2022.4 che ha confermato il giudizio di primo grado aumentando la pena) emerge – nella trattazione del reato di cui al capo d'accusa n. 1 (art. 416bis CP-IT) – che l'infrazione è stata commessa nel periodo tra il secondo semestre del 2009 e il

### **E. 16**

settembre 2011 consid. 4.2; DTF 134 IV 185 consid. 2.1; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.157 del 16 marzo 2015 consid. 2.2; SCHMID in: SCHMID [edit.], Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tomo I, 2007, § 2/CP 70-72, pag. 233, n. 223), quindi nel presente caso inizierebbe a decorrere dal 16 dicembre 2014. In generale, fintantoché il perseguimento dell'infrazione di base non è prescritto, non lo è neppure il diritto alla confisca (sentenze del Tribunale federale 6B\_1199/2018 del 6 agosto 2019 consid. 2.2 e 6B\_122/2017 dell'8 gennaio 2019 consid. 18.2.3). L'organizzazione criminale ex art. 260ter CP prevede una pena massima di cinque anni (cfr. supra consid. 5.3.1 e 5.3.4) e, di conseguenza, il suo perseguimento soggiace a una prescrizione di quindici anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Risulta dunque che il diritto alla confisca derivante da tale reato si prescrive anch'esso in quindici anni come previsto dal diritto svizzero a partire dal 1° ottobre 2002 (v.

- 24 - SK.2022.4 art. 70 cpv. 3, 97 cpv. 1 lett. b, 98 lett. c CP). Sulla base dell'art. 70 cpv. 3 vCP, come pure dell'art. 97 cpv. 3 CP, e secondo la prassi, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza relativa all'infrazione di base, la prescrizione relativa al diritto di confisca si estingue (DTF 141 IV 305 consid. 1.4; sentenza del Tribunale federale 6B\_425/2011 del 10 aprile 2012 consid. 4.3; DUPUIS et al., op. cit., n. 28 ad art. 70 CP; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., n. 62 ad art. 70 CP).

In relazione al caso di specie, il termine di prescrizione avrebbe cessato di decorrere a partire dalla prima sentenza di condanna emanata il 16 dicembre 2015 dal Tribunale di Milano, rispettivamente con la sentenza di Appello del

### **E. 17**

ottobre 2016 nei confronti di J. e A., act. SK 131.510.6 e segg.), come pure dalla sentenza SK.2017.44 emanata il 29 dicembre 2017 nei confronti di B. e C. (act. SK 131.510.441 e segg.) e dalla sentenza SK.2017.71 emanata il 27 marzo 2018 nei confronti di E. (act. SK 131.510.553 e segg.), è emerso che negli anni '80 e nella prima metà degli anni '90 era attivo, nel milanese, un consesso criminale 'ndranghetistico, capeggiato da L., al quale appartenevano, sin dalle sue origini, pure K. e J., i quali nel tempo avevano rivestito ruoli sempre più incisivi, arrivando a fiancheggiare L. Il sodalizio era dedito al narcotraffico,

attività che permetteva di conseguire importanti guadagni illeciti e che si è protratta fino all'arresto delle figure di spicco della cosca, tra cui il capo L., nonché K. e J., avvenuto negli anni Novanta per mano degli inquirenti italiani.

Dai predetti giudizi italiani riguardanti K., J. e A., risulta che, K. e J., dopo avere scontato la pena per la condanna per appartenenza all'organizzazione criminale del gruppo L., ne hanno ripreso le attività criminali. A loro volta e unitamente al fratello A., hanno avuto un ruolo verticistico in una compagine 'ndranghetista, sempre attiva nel milanese e che aveva solidi legami con la cosca M., operante in Calabria e di cui L. era stato, appunto, il principale esponente nella realtà milanese. K. e J. ricoprivano ruoli apicali, mentre A. aveva una posizione subordinata ai fratelli. Il sodalizio dei fratelli A. praticava metodi mafiosi e costituiva una realtà criminale ben strutturata, concepita per durare in modo stabile e indipendente dai suoi componenti pro tempore, contraddistinta dalla segretezza e le cui attività economiche erano finanziate con il profitto del narcotraffico e dell'usura. 8.5.3 Per quanto concerne A., egli, con sentenza del 16 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, Sezione VII Penale, è stato condannato, unitamente ad altre persone, per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416bis CP-IT), usura (art. 644 CP-IT), estorsione (art. 629 CP-IT), incendio (art. 423 CP-IT), nonché reati in ambito di stupefacenti (act. MPC 18.1.1071 e segg. e 1812 e seg.). Con particolare riferimento all'art. 416bis CP-IT, le autorità italiane hanno ritenuto che A., nel periodo tra la seconda metà del 2009 e il 16 dicembre 2014, ha fatto parte (quale partecipante) dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, espressione in Lombardia della "famiglia" CC., operante da anni sul territorio di Milano e provincia sin dagli anni Ottanta, la cui esistenza ed operatività era già stata accertata con sentenze passate in giudicato dal Tribunale e dalla Corte di Assise di Milano nel settembre e novembre 1997 e nel maggio 1998.

- 35 - SK.2022.4 Stando alla sentenza:

“Tutto questo non ha impedito che egli, nel presente contesto processuale, sia stato riconosciuto responsabile di estorsioni, usure, tentato incendio, violazione della legge stupefacenti e partecipazione all'associazione per il narcotraffico sulle base di specifici elementi correlati alle singole contestazioni in ordine alle quali si è ravvisata la sua penale responsabilità.

Tutti questi delitti sono stati perpetrati talvolta con l'impiego del metodo mafioso ed altre volte per incrementare l'area di operatività ed incidenza del consorzio criminale. In relazione a molti di tali reati è stata contestata e riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991.

Nell'esecuzione di tali illeciti il ruolo di A. è stato tutt'altro che neutro o da spettatore delle autonome iniziative intraprese dai fratelli. Egli – sia consentito non riandare a tutte le condotte descritte e nemmeno riassumerle, sostanzialmente per ragioni di economia processuale – ha partecipato consapevolmente alla consumazione dei reati recando un proprio apporto specifico eziologicamente rilevante.

Certo: la sua condotta differisce da quella di K. e J. i quali, già condannati per associazione mafiosa, più esplicitamente hanno assunto un ruolo direttivo e di primo piano nei vari affari intrapresi. A. è prezioso perché è il fratello rimasto incensurato e costituisce la faccia presentabile negli affari che la consorteria tesse; si presta – lui o la moglie – ad intestazioni societarie ed assume la titolarità di rapporti economici che egli coltiva, tuttavia, sotto le direttive e nell'interesse dei fratelli che in esse riversano principalmente il frutto della

cessione” (act. MPC 18.1.1777). Il 17 ottobre 2016, la Corte di Appello di Milano, Sezione III Penale, ha confermato la condanna di A., rideterminando (aumentandola) unicamente la pena nei suoi confronti (act. SK 131.510.3 e segg. pag. 298). Con sentenza del 24 aprile 2018, la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da A. (act. SK 131.510.320), per cui le condanne per il reato di associazione di stampo mafioso e gli altri reati sono cresciute in giudicato. 8.5.4 Visto quanto precede, considerato come A. è stato condannato in Italia per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e più precisamente di appartenenza alla ‘ndrangheta calabrese (v. supra consid. 8.5.2 e 8.5.3), il requisito della doppia punibilità è dato.

- 36 - SK.2022.4 8.6 Occorre poi valutare se sia dato il requisito della facoltà di disporre dell’organizzazione criminale. In effetti, secondo la normativa legale, i valori appartenenti a una persona che ha partecipato ad una simile organizzazione o l’ha sostenuta sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione. 8.6.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società. Essa presuppone necessariamente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L’organizzazione criminale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale sui beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (decisioni del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.2.1 e BB.2014.157 del 16 marzo 2014 consid. 3.2.1; ordinanza del Tribunale penale federale SK.2022.15 del 19 luglio 2022 consid. 9.1). L’apprezzamento della facoltà di disporre dell’organizzazione criminale su valori patrimoniali è da riferirsi al lasso temporale durante il quale vi è stata partecipazione o sostegno all’organizzazione e concerne valori patrimoniali pervenuti nella disponibilità del soggetto durante il medesimo periodo (sentenza del Tribunale federale 6B\_422/2013 del 6 maggio 2014 consid. 10.1; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 4.3). Nel caso in esame, con mente alle conclusioni del giudice del merito italiano (cfr. supra consid. 8.5.3), il lasso di tempo entrante in linea di conto si estende pertanto dal secondo semestre del 2009, al 16 dicembre 2014, data dell’arresto di A. 8.6.2 Con riferimento alla part. n. 1 RFD di Chiasso, di cui A. è comproprietario in ragione del 50%, si rileva quanto qui di seguito.

L’immobile di cui alla part. n. 1 RFD a Chiasso, è stato acquistato in comproprietà da C. (in ragione del 10%), B. (in ragione del 40%) e A. (in ragione del 50%). Per la compravendita, il 1° marzo 2013, i tre comproprietari hanno sottoscritto un diritto di compera per un importo di fr. 3'300'000.– (act. MPC 7.8.4.7.1 e segg.), esercitato il 14 maggio 2013 (act. MPC 8.6.269 e seg.). L’acquisto immobiliare è stato finanziato da C., B. e A. mediante un credito ipotecario di fr. 1'500'000.– presso la Banca F., nonché con l’apporto di mezzi propri dei tre acquirenti per fr. 1'800'000.– (cfr. Rapporto di analisi sul finanziamento dell’immobile di W. a

- 37 - SK.2022.4 Chiasso della divisione Analisi Finanziaria Forense FFA del MPC del 2 maggio 2016, act. MPC 11.1.4).

In specie, A., per l’acquisto dell’immobile, risulta avere immesso complessivamente fr. 1'196'000.–, mediante i seguenti due bonifici di denaro provenienti dal conto n. 5 a lui intestato presso la Banca I. e a favore del conto n. 6 intestato al notaio DD., presso la Banca AA. della U., Stabio:

– bonifico di fr. 1'091'015.– del 10 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.4 e 7.5.2.10.5-6); – bonifico di fr. 105'015.– del 13 maggio 2013 (act. MPC 7.5.2.9.5 e 7.5.2.10.8).

Secondo la ricostruzione effettuata dalla divisione Analisi Finanziaria Forense FFA (act. MPC 11.1.1 e segg.), i fondi impiegati da A. per l'acquisto della quota parte dell'immobile provengono dal conto n. 2 presso la Banca O., Lugano, formalmente riconducibile a E., moglie di A. Tale circostanza non è contestata da quest'ultimo. Il conto n. 2 risulta essere stato liquidato mediante un ordine di trasferimento datato 28 giugno 2012 e il saldo, pari a fr. 1'556'000.–, è stato trasferito, in data 12 luglio 2012, sul conto in fr. n. 7 intestato alla società S. Ltd, Dubai, presso la Banca T. a Dubai (act. MPC 11.1.113 e 7.3.1.9.53 e 7.3.1.10.13). I fondi sono poi confluiti, nella misura di fr. 1'199'981.37, in data

## **E. 19**

luglio 2012, sul conto n. 3, formalmente intestato a E. (act. MPC 11.1.14). In seguito, dal conto n. 3, fr. 1'187'757.38 sono stati bonificati sul conto n. 5 intestato a A. presso la Banca I., aperto l'8 febbraio 2013 (act. MPC 11.1.17 e segg.), mediante 4 bonifici, e meglio: – 17 aprile 2013: bonifico di fr. 800'000.– (act. MPC 7.16.1.10.1); – 8 maggio 2013: bonifico di fr. 280'000.– (act. MPC 7.16.1.10.2); – 13 maggio 2013: bonifico di fr. 105'000.– (act. MPC 7.16.1.10.3); – 9 agosto 2013: bonifico di fr. 2'757.38 (act. MPC 7.16.1.10.4, ordine di trasferimento del saldo e di chiusura del conto n. 3).

Il denaro è poi, come detto, stato trasferito (fr. 1'196'000.–) al notaio DD. per l'acquisto della quota parte di comproprietà dell'immobile. 8.6.3 La Corte rileva che, nel periodo in cui è stato acquistato l'immobile (maggio 2013) – come pure nel periodo che precede tale acquisto, dove i fondi che hanno finanziato l'immobile, sono transitati su diversi conti bancari per poi finire nelle mani di A., su un conto ad egli intestato presso la Banca I. – lo stesso A.

- 38 - SK.2022.4 partecipava ad un'associazione di stampo mafioso, che era capeggiata dai suoi fratelli K. e J. Tale circostanza è stata accertata in via definitiva dalle autorità italiane e dalla quale non vi è motivo di discostarsi (cfr. supra consid. 8.5.2 e 8.5.3). Visto quanto precede, richiamato l'art. 72 seconda frase CP, secondo cui i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione (cfr. supra consid. 8.3.2), è legittimo presumere che la quota parte del 50% del mappale n. 1 RFD di Chiasso, di cui A. era comproprietario, fosse di fatto nella facoltà di disporre dell'organizzazione alla quale egli ha partecipato almeno fino al dicembre del 2014, quando è stato arrestato. Ciò è sufficiente per l'applicazione dell'art. 72 CP, indipendentemente dal fatto di sapere, se oggi, l'organizzazione criminale disponga ancora di un potere di disposizione sui valori in parola. Determinante è il fatto che tale potere sia esistito (cfr. decisione del Tribunale penale federale BB.2020.62 del 15 luglio 2020 consid. 2.7). 8.6.4 Nella facoltà di disporre dell'organizzazione criminale rientrava, a mente della Corte, pure la quota parte del 50% degli introiti generati dalla locazione dell'immobile, destinato all'uso commerciale, incassati a far tempo dal 26 luglio 2013 (act. MPC 7.8.4.9.3 e segg.), quando A. partecipava al sodalizio di stampo mafioso. Le pigioni sono state inizialmente versate sulla relazione conto n. 1 intestata a B., C. e A. presso la Banca F. (act. MPC 7.8.4.9.3 e segg.). La citata relazione, per la quota parte del 50% di A., è già stata confiscata nella sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017. Tale confisca non è stata impugnata da A. e non è quindi più oggetto del presente procedimento (cfr. supra consid. 1.2); la stessa viene

ripresa quindi immutata nella presente ordinanza (cfr. supra consid. 1.1). Dopo l'arresto di B., avvenuto nel dicembre 2014, e l'avvio dell'inchiesta le pigioni derivanti dalla locazione dell'immobile (ad eccezione di una, che ha continuato ad essere pagata sul conto presso la Banca F. almeno fino a dicembre 2016, act. MPC 7.8.4.9.57 e segg.) risultano essere state versate sulla relazione n. 4 intestata a "G. SA, RFD 1 Chiasso", presso la Banca H., almeno fino al 31 dicembre 2016 (act. MPC 7.15.1 e segg.). Anche questa relazione è stata confiscata per quanto attiene alla quota di spettanza di A. del 50%, con la sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 e non è stata impugnata. Non è quindi più oggetto del presente procedimento (cfr. supra consid. 1.2). Si osserva ad ogni modo come, la relazione presso la Banca H., risulta essere è stata chiusa

- 39 - SK.2022.4 il 17 marzo 2017, con versamento del saldo residuo (pari a fr. 350.-) a BB. SA. (act. SK 131.669.17 e segg.). A far tempo dal 1° marzo 2017, la gestione dell'immobile è stata affidata a BB. SA. Agli atti vi è infatti un contratto di mandato tra BB. SA. (quale mandataria) e A., C. e B. (quali mandanti), firmato tra gennaio e febbraio 2017, concernente l'amministrazione del mappale 1 RFD Chiasso a far tempo dal 1° marzo 2017 (act. MPC 15.11.1 e segg.); mandato conferito con l'accordo del MPC (cfr. act. MPC 15.11.15). Per quanto concerne A., a far tempo dal 10 ottobre 2017, l'Ufficio di esecuzioni di Mendrisio ha conferito, sempre a BB. SA., un mandato di amministrazione immobiliare "coatta" concernente la quota parte C (50/100) della part. n. 1 RFD Chiasso, nell'ambito di una procedura esecutiva a carico di quest'ultimo che ha condotto al sequestro della quota parte del fondo (act. SK.2017.44 129.992.29 e segg.). Le pigioni risultano quindi essere incassate e gestite da BB. SA. (act. SK 131.667.6 e segg., fr. 215'055.01 [quota parte di A.] al 28 febbraio 2023). Inoltre, una parte delle medesime (di spettanza di A.) risulta depositata presso l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio (act. SK 131.661.16 e segg., fr. 99'865.31 al 28 febbraio 2023). Visto tutto quanto precede, anche per quanto concerne la quota parte del 50% di spettanza di A. delle pigioni derivanti dalla locazione dell'immobile – attualmente incassate e gestite da BB. SA. e in parte depositate presso l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio – trova applicazione la presunzione dell'art. 72 CP. Tali valori patrimoniali, incassati a far tempo dal 26 luglio 2013, erano infatti nella disponibilità dell'associazione criminale di stampo mafioso alla quale partecipava A. (cfr. anche supra consid. 8.6.3).

8.7.1 Al dibattimento, i patrocinatori di A. hanno sostenuto che gli accertamenti svolti dal TPF nelle sentenze emanate nei confronti di B., C. (SK.2017.44) e E. (SK.2017.71), costituiscono una *res inter alios acta* e andrebbero ripetuti *ex novo* (act. SK 131.721.52 e segg.), dal momento che A. non è stato attivamente coinvolto nel precedente procedimento e non avrebbe quindi potuto esercitare i suoi diritti, che andrebbero ora garantiti (sulla violazione del diritto di essere sentito di A. si rinvia al consid. 7.8 supra). A loro dire, i giudizi del Tribunale federale che sono definitivi per C., B. e E., potrebbero essere rimessi in discussione dalla partecipazione attiva di A. nell'istruttoria a cui non ha potuto partecipare nel 2017 (verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.). 8.7.2 Con riferimento all'origine dei fondi, in particolare ai bonifici di denaro, che hanno alimentato il conto n. 2 e che poi sono stati in parte utilizzati per l'acquisto della

- 40 - SK.2022.4 quota parte del 50% di pertinenza di A., i patrocinatori hanno indicato quanto qui di seguito (cfr. verbale principale dei dibattimenti act. SK 131.720.1 e segg.): – negli anni '80 e '90 (quando il conto n. 2 è stato alimentato), A. non sosteneva né partecipava a un'organizzazione criminale, tantomeno alla cosca L.; – in quel periodo, A. era un giovane imprenditore attivo nel ramo delle automobili; era titolare di un autolavaggio

e compravendeva delle automobili. Lui lavorava, i fratelli no; – in quel periodo, queste sue attività lecite hanno prodotto dei frutti, incrementati anche dal nero fiscale; – l’inchiesta non ha fatto luce in merito alla portata di queste attività lecite, e dunque non è dato di sapere se quanto confluì sul conto n. 2 era compatibile con quanto svolto da A. all’epoca; circa ITL 700 milioni sono giunti sul conto n. 2 mediante bonifici provenienti dalla signora EE., cliente dell’autolavaggio; – le autorità italiane, nelle sentenze emanate, non hanno stabilito che il denaro confluì sul conto n. 2 nel 1995 fosse il provento di reati commessi dalla cosca L. Ne consegue che, stando ai rappresentanti legali di A., non è possibile dare per accertato quanto stabilito nelle sentenze pronunciate sia dal TPF, sia dal Tribunale Federale nei confronti di B., C. e E., ossia che i fondi utilizzati per l’acquisto dell’immobile avessero origine criminale. 8.7.3 Già nello scritto del 4 maggio 2022, l’avv. Rossi aveva indicato che la sua intenzione era quella di “dimostrare, documenti alla mano, che i fondi in questione erano depositati in Svizzera da molto prima che A. commettesse i fatti per cui è stato condannato in Italia. Non vi è, dunque, alcuna provenienza delittuosa” (act. SK 131.521.2).

## 8.8

8.8.1 La Corte rileva che, in concreto, per l’applicazione della confisca ex art. 72 CP non è determinante che A., all’epoca in cui il conto n. 2 è stato aperto e alimentato (1995), non partecipasse ad un’organizzazione criminale, circostanza che peraltro non è qui in discussione. Decisivo al riguardo è che egli abbia preso parte a una tale organizzazione a far tempo dal 2009 fino alla fine del 2014 (data del suo arresto) e che, in quel lasso di tempo, gli averi patrimoniali qui in discussione, a prescindere dalla loro origine, fossero nella disponibilità dell’organizzazione criminale stessa (cfr. supra consid. 8.6.3). Inoltre, come già indicato, il fatto che un determinato valore patrimoniale sia stato acquisito legalmente non è comunque atto, da solo, a invalidare la presunzione.

- 41 - SK.2022.4 Questo può essere solo il caso allorché mediante tale prova si riesca a dimostrare l’assenza della facoltà di disporre dell’organizzazione (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B\_79/2007 del 27 novembre 2007 consid. 4; 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2; TPF 2011 18 consid. 3.4). Tuttavia, trattandosi di un fatto negativo, l’assenza di potere di disposizione dell’organizzazione può essere provata difficilmente, per esempio, dimostrando che l’organizzazione avrebbe potuto avere accesso agli averi solo commettendo nuovi reati (DTF 136 IV consid. 5 e riferimento; sentenza del Tribunale federale 6B\_144/2011 del 16 settembre 2011 consid. 6.3.2). 8.8.2 Nel caso di specie, l’accesso dell’organizzazione era diretto e non abbisognava della perpetrazione di nuovi reati, essendo A. titolare della quota di comproprietà dell’immobile e di parte delle pigioni derivanti dalla sua locazione. In aula, tramite i propri patrocinatori, A. si è limitato ad invocare una violazione dei suoi diritti per non aver potuto partecipare al precedente dibattimento (SK.2017.44), nonché ad addurre che non fosse possibile dare per acquisito che i fondi sul conto n. 2 fossero illeciti. Egli non è però riuscito a comprovare né che la quota parte di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso sia stata acquistata legalmente, né tantomeno ha dimostrato l’assenza della facoltà di disporre (sia della quota parte dell’immobile, sia dei proventi derivanti dalla sua locazione) da parte dell’organizzazione alla quale egli partecipava. A mente di questo Collegio non è infatti sufficiente far valere – senza tuttavia minimamente comprovare alcunché – che A. nel 1995 svolgeva un’attività lavorativa che generava dei guadagni (non dichiarati al fisco italiano), sul cui ammontare il MPC non avrebbe effettuato indagini e che egli, contrariamente ai fratelli K. e J., all’epoca non era membro di nessuna cosca mafiosa. Tale argomento non è atto a inficiare la

presunzione di cui all'art. 72 CP. 8.8.3 Si osserva ad ogni modo che, con la sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, emanata nei confronti di B. e C., come pure con la sentenza SK.2017.71, emanata nei confronti di E., il TPF ha già avuto modo di stabilire che i fondi depositati sul conto n. 2 erano di origine criminale in quanto derivanti dall'attività illecita dell'organizzazione criminale L., nella quale militavano K. e J. e votata al narcotraffico da cui scaturivano cospicui guadagni (cfr. supra consid 8.5.2). Ciò, sulla base dei seguenti accertamenti. Dal rapporto di analisi sul finanziamento dell'immobile di W. a Chiasso del 2 maggio 2016 della divisione Analisi Finanziaria Forense del MPC (in seguito: FFA) (act. MPC 11.1.1), risultava che il conto n. 2 era stato aperto il 17 gennaio 1995 da E., moglie di A., presso l'allora Banca FF., poi divenuta la Banca O. E. aveva sottoscritto il formulario A, dichiarandosi avente diritto economico degli averi in conto. Una Procura sul conto era stata conferita a P., moglie di J. La

- 42 - SK.2022.4 relazione risultava essere stata alimentata tra gennaio e agosto 1995 per complessive ITL 1'664'312'750.- (di cui ITL 1'044'332'750.- in contanti) e fr. 5'263.15 (di cui fr. 4'997.- in contanti) (act. MPC 11.1.8 e seg.). Sul deposito titoli del conto n. 2 erano inoltre confluiti, nel febbraio 1995, titoli per un valore di circa ITL 140'000'000.-, provenienti da una relazione bancaria presso la Banca Q., il cifrato R., accesa il 30 novembre 1994 dalla stessa E., sempre con procura conferita a P. (act. MPC 11.1.9). Tra il 1995 e il 2012, dal conto n. 2 erano stati inoltre pagati i premi di due polizze assicurative stipulate da J. e K. presso N. SA, per complessivi fr. 129'566.20 ed EUR 23'314.23 (act. MPC 11.1.9 e segg.). E., come emerge dalle sentenze SK.2017.44 e SK.2017.71 (act. SK 131.510.473 e seg. e 131.510.572 e seg.), formale titolare e avente diritto economico del conto n. 2, ha sempre negato che i valori patrimoniali ivi depositati fossero di sua pertinenza, sostenendo fossero riconducibili al di lei marito A. e indicando che si trattava di risparmi di quest'ultimo conseguiti con la sua attività professionale di gestione di un autolavaggio a Milano (la posizione di A., stando a quanto sostenuto in aula dai suoi patrocinatori, sarebbe la medesima di quella della moglie). A., però, non aveva alcun potere di disporre degli averi in conto, bensì vi era una procura conferita a P., moglie di J.

Il conto n. 2 è stato alimentato con ingenti somme di denaro (superiori al miliardo di vecchie lire) tra gennaio e agosto 1995. Stando all'allora Corte del TPF, gli importi, come pure la tempistica di tale alimentazione, mal si conciliavano con dei pretesi risparmi derivanti da un'attività lecita di gestione di un autolavaggio, rispettivamente con del nero fiscale. Inoltre, l'attività dell'autolavaggio (asseritamente gestita da A.) era stata ceduta solo nel 1997, ovvero due anni dopo l'interruzione dell'alimentazione del conto n. 2, e non risultava che A. avesse, altre attività redditizie da cui ricavare risparmi o del nero fiscale. È stato invece appurato che nel periodo precedente e concomitante l'alimentazione del conto n. 2, il sodalizio criminale capeggiato da L., a cui partecipavano K. e J., era attivo in un importante traffico di stupefacenti che produceva cospicui guadagni illeciti. K. e J. non esercitavano quindi alcuna attività lecita, ma erano dediti alle attività criminali del gruppo L. A tutto questo andava ad aggiungersi il fatto che l'interruzione dell'alimentazione del conto n. 2, avvenuta nel 1995, coincideva praticamente con l'intervento e l'arresto da parte degli inquirenti italiani nei confronti di L. (nel giugno del 1995), nonché di K. e J. (inizio 1996). Tutti questi elementi hanno portato la precedente Corte del TPF a ritenere, nella sentenza SK.2017.44 del 29 dicembre 2017 e nella sentenza SK.2017.71 del 27 marzo 2018, che gli averi depositati sul conto n. 2 fossero di pertinenza di K. e J. e che avessero quindi un'origine criminale.

- 43 - SK.2022.4 8.8.4 Il Tribunale federale, nella sentenza 6B\_838/2018 del 13 gennaio 2022 che ha statuito sul ricorso presentato da C., come pure nella sentenza 6B\_917/2018 di medesima data relativa all'impugnativa di E., ha confermato gli accertamenti effettuati dal TPF nelle sentenze SK.2017.44 e SK.2017.71 e sopra evocati. Si ribadisce che la giurisprudenza in materia di rinvii del Tribunale federale è chiara. L'autorità alla quale la causa è rinviata è vincolata da quanto è già stato deciso dall'Alta Corte, nonché dalle constatazioni di fatto che non sono state impugnate o che lo sono state senza successo (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Non è possibile rimettere in discussione ciò che è stato ammesso (anche implicitamente) dal Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 6B\_636/2017 del 1° settembre 2017 consid. 3.1). L'autorità può quindi riesaminare la sua precedente decisione, solo laddove il Tribunale federale ha lasciato la "porta aperta". Neppure è possibile prendere in considerazione dei fatti nuovi che non hanno alcuna relazione con le questioni lasciate aperte dall'Alta Corte (DTF 143 IV 214 consid. 5.3.3).

8.8.5 Alla luce di quanto precede, lo scrivente Collegio, in questa sede, non ha alcuna ragione di scostarsi da quanto accertato dal TPF e confermato dall'Alta Corte nell'ambito dei procedimenti contro B., C. e E. Neppure lo stesso A. ha fornito, al dibattimento, argomenti convincenti per dimostrare che i fondi confluiti su n. 2 avessero un'origine lecita e che l'organizzazione criminale a cui egli ha partecipato con i fratelli K. e J., non avesse un potere di disporre su tali averi, poi impiegati per l'acquisto dell'immobile oggetto di confisca. Anzi, le considerazioni contenute nelle sentenze SK.2017.44 e SK.2017.71 e confermate dal Tribunale federale, avvalorano la circostanza secondo la quale gli averi presenti sul conto n. 2, fossero già nella disponibilità dell'associazione criminale.

8.8.6 A detta dei legali di A., i giudizi italiani non hanno stabilito che gli averi che hanno alimentato il conto n. 2 provenissero dalla cosca L. (cfr. supra consid. 8.7). Il Tribunale federale, nella sentenza 6B\_917/2018 del 13 gennaio 2022 concernente E., al considerando 4.2.3 ha ritenuto che, dal silenzio delle sentenze italiane in merito al conto n. 2 non poteva essere escluso che i relativi valori patrimoniali avessero origine criminale (act. SK 131.510.424). Ne consegue che l'argomento è inconferente.

8.8.7 Ad A. non giova neppure sostenere che gli accertamenti effettuati dalla precedente Corte andrebbero ripetuti, poiché effettuati in violazione del suo diritto di essere sentito. Come visto i diritti del terzo aggravato in questa sede sono stati garantiti e salvaguardati (cfr. supra consid. 7). Inoltre, l'origine dei fondi confluiti sul conto n. 2 è già stata vagliata, sia dal TPF, sia dall'Alta Corte, la cui pronuncia è vincolante (cfr. supra consid. 8.8.3 e 8.8.4).

- 44 - SK.2022.4 8.8.8 Si ha che non sussistono elementi atti a sovvertire la presunzione legale dell'art. 72 CP della facoltà di disporre dell'organizzazione mafiosa.

8.9 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va ordinata la confisca, postulata ai sensi dell'art. 72 CP dal MPC, della quota parte del 50% di spettanza di A. dell'immobile di cui al mappale n. 1 RFD Chiasso, come pure delle pigioni derivanti dalla locazione dello stesso.

8.10 Considerato l'adempimento dei presupposti per pronunciare la confisca ex art. 72 CP, questo Collegio non ritiene vi sia motivo di esaminare ulteriormente le condizioni per un'eventuale confisca ai sensi dell'art. 70 cpv. 1 CP (cfr. supra consid. 8.2.1 in fine).

9. Sulle spese